

PROMEMORIA PER RAVVEDIMENTO OPEROSO

Attualmente vi sono 2 strade per rimediare ad “errori o dimenticanze” dei pagamenti:

- 1) ravvedimento breve, entro 30 giorni,
- 2) ravvedimento lungo, entro il termine della presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione o l'errore. (Si ricorda che in questo caso rileva la scadenza di presentazione della dichiarazione (es. poste o banche 31 luglio, telematica 31 ottobre...).

La sanzione per le omissioni sappiamo essere oggi del 30% del valore delle stesse ma, nel caso di ravvedimento spontaneo breve (caso 1), le stesse sono ridotte al 3,75% (1/8 del 30%) se versate contestualmente al tributo e agli interessi del 2,5% annui.

Nel caso 2 (maggior termine) la sanzione è elevata al 6% oltre interessi, come già detto.

Cartella esattoriale.

Si rammenta che l'Agenzia, prima di iscrivere a ruolo importi che risultano dalle dichiarazioni, deve inviare al contribuente una apposita comunicazione (avvisi bonari) a norma del Dlgs 462 del 18/12/97 art. 2, invitando lo stesso a pagare col mod F/24 allegato, l'importo contestato. Se il contribuente, **previo controllo della congruità dell'avviso**, provvede a tale pagamento entro 30 giorni dal ricevimento, ha diritto alla riduzione di un terzo della sanzione del 30%, ovvero pagherà solo il 10%, oltre gli interessi maturati.

Si ricorda che tali forme di “perdono” sono applicabili solo ai TRIBUTI, non anche ai contributi o premi vari, i quali restano pertanto ESCLUSI da tale facoltà.

Detto questo, la scelta della forma è solo una questione di calcoli.... a volte e in casi dubbi, forse è meglio che l'Amministrazione stessa muova la contestazione (normalmente dopo alcuni anni...), onde poterla impugnare se del caso, oppure sanare con gli importi corretti e definitivi che potrebbero risultare anche più convenienti del ravvedimento spontaneo....

R.M.